DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 27/2009 del 17 marzo 2009 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [2]. È opportuno consentire alla Norvegia e all'Islanda di mantenere i tenori massimi più bassi per le diossine e i PCB diossina-simili nell'olio di organismi marini stabiliti nel loro diritto nazionale, adottato per motivi di salute pubblica.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione, del 28 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le Fusarium-tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [4].

(5) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 abroga il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione [5], che è integrato nell'accordo e deve quindi essere abrogato dallo stesso.

(6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Il testo del punto 54zn [Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] è soppresso;

2) dopo il punto 54zzzy (Direttiva 2008/60/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«54zzzz. **32006 R 1881**: Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5), modificato da:

— **32007 R 1126**: Regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione, del 28 settembre 2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14),

— **32008 R 0629**: Regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

nell'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"Per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nell'olio di organismi marini, l'Islanda e la Norvegia possono mantenere un tenore massimo di 5 pg/g grasso per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)."»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1881/2006, (CE) n. 1126/2007 e (CE) n. 629/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(1) GU L 130 del 28.5.2009, pag. 19.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14.
(4) GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6.
(5) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER